

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

**nella causa C-329/02 P: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>**

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Sintagma «SAT.2»)*

(2004/C 273/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-329/02 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 12 settembre 2002, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Mayence (Germania) (avv.: sig. R. Schneider), procedimento in cui l'altra parte è: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (agente: sig. D. Schennen), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI, (Racc. pag. II-2839) è annullata nella parte in cui il Tribunale ha statuito che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) rifiutandosi, con la sua decisione 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999-2), di registrare come marchio comunitario il sintagma «SAT.2» per i servizi che, nella domanda di registrazione, sono connessi alla diffusione via satellite, vale a dire le categorie di servizi menzionate al punto 3 della sentenza impugnata e non previste dal Tribunale al punto 42 di tale sentenza, non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

2) La decisione 2 agosto 2000 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.

3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 23.11.2002

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 settembre 2004

**nel procedimento C-366/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle): Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd <sup>(1)</sup>**

*(«Politica agricola comune — Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a «colture permanenti» — Nozione»)*

(2004/C 273/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-366/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Halle (Germania), con decisione 30 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2002, nella causa: Gerd Gschoßmann contro Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere interpretati nel senso che l'esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati, né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti.

2) Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi fruttiferi sono stati abbattuti, senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia la semplice decisione di abbattere gli alberi senza darvi esecuzione, non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.

3) Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali.

(<sup>1</sup>) GU C 305 del 7.12.2002.

2) Spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza rispettiva delle parti di attività internazionali e non internazionali di queste compagnie. Al fine di procedere a questa valutazione, possono essere presi in considerazione tutti gli elementi che danno un'indicazione della rilevanza relativa del tipo di trasporto interessato, in particolare il fatturato.

(<sup>1</sup>) GU C 7 dell'11.1.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 settembre 2004

**nella causa C-382/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Cimber Air A/S contro Skatteministeriet (<sup>1</sup>)**

**(«Sesta direttiva IVA — Art. 15, punti 6, 7 e 9 — Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità — Nozione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale — Esenzione del rifornimento effettuato per un volo interno»)**

(2004/C 273/06)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-382/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 9 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2002, nella causa tra Cimber Air A/S contro Skatteministeriet, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissech (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Le disposizioni dell'art. 15, punti 6, 7 e 9, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che le forniture e le prestazioni di servizi contemplate da queste disposizioni e destinate ad aeromobili che effettuano voli interni, ma sono utilizzati da compagnie aeree che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento sono esentate dall'IVA.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 settembre 2004

**nella causa C-385/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara»)**

(2004/C 273/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-385/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 28 ottobre 2002, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. M. Fiorilli), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissech, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Avendo il Magistrato per il Po di Parma, ufficio periferico del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), attribuito gli appalti relativi alle opere di completamento della costruzione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene del torrente Parma in località Marano (Comune di Parma), di sistemazione e di completamento di una cassa di espansione del torrente Enza e di regimazione delle piene del torrente Terdoppio a sud-ovest di Cerano mediante ricorso alla procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.